

Sarebbe stato dunque logico, dal punto di vista del diritto internazionale comunemente applicato agli Stati Europei, che gli Stretti (mettendo in comunicazione due mari liberi) rimanessero sotto controllo turco, con ampia libertà per noi di provvedere alla loro sicurezza e l'unica riserva di non poter chiuderli alla navigazione nè imporre delle tasse così gravi da costituirvi un ostacolo.

Ma, come accanto ad ogni male l'Onnipossente Allah ha collocato l'opportuno rimedio, così, accanto ad ogni deviazione del diritto internazionale, Albiono scopre il pretesto ad hoc.

In questo caso fù appunto la loro speciale importanza e il loro carattere internazionale che valse agli stretti questo loro regime speciale, vigente fino all'entrata in guerra della Turchia (chiusi in tempo di pace alle navi da guerra di tutti gli Stati — Convenzione di Londra del 1841 — trattati di Parigi del 1856, di Berlino 1878 ecc...)

Situazione anormale e agiudirica.

Prima conclusione :

La Turchia ha dunque nel mondo civile una posizione giuridica speciale caratterizzata dal regime delle Capitolazioni e da quello degli Stretti ed è questa posizione speciale di inferiorità che le clausole politiche del trattato di Sèvres fanno tutto il possibile, non solo per riconoscere, ma anche per consacrare definitivamente. Insisterò spessissimo su questa prima conclusione la quale è d'un importanza fondamentale per tutta la nostra discussione.

Se non che io vi faccio osservare che, applicando alla Turchia dei principi di diritto internazionale all'infuori di quelli applicati alla totalità degli Stati Europei (punto di vista, questo, che di